

## proposta di legge n. 89

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 22 aprile 2011*

---

OPERE IDRAULICHE A TUTELA DELLE PERSONE  
E DEGLI ABITATI NEI TERRITORI COMUNALI E PREVENZIONE  
DEI RISCHI IDROGEOLOGICI

---

Signori Consiglieri,

con questa proposta di legge si cerca di prevenire quelli che sono i gravi problemi legati ai rischi idrogeologici nella Regione Marche.

Con l'articolo 1, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque ed evitare danni alle persone e alle proprietà pubbliche e private, si attribuiscono ai Comuni della nostra regione le funzioni di progettazione, nuova realizzazione, gestione, sorveglianza e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa degli abitati e delle zone agricole contro le corrosioni di un corso d'acqua, classificate opere idrauliche di quinta categoria ai sensi dell'articolo 10 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 e i relativi interventi di difesa del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici.

Sono comprese tra le opere anche la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti, dei fossi e dei corsi d'acqua naturali o inalveati che interessano il territorio comunale, gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque, nonché la manutenzione dei muri ad argine, dei parapetti e delle altre opere predisposte a difesa del territorio medesimo.

L'articolo 2 definisce la compartecipazione delle spese per effettuare i sopraelencati lavori, che dovranno essere suddivisi tra Comune, proprietari, possessori interessati e Regione Marche.

L'articolo 3 disciplina le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici indicando modalità e quote di spesa a carico dei privati.

Con l'articolo 4 si vogliono determinare le modalità di realizzazione delle opere e stabilire il rispetto dei "Criteri ed indirizzi per l'attuazione di interventi in ambito fluviale nel territorio della Regione Marche" di cui alla circolare regionale n. 1 del 23/01/1997, pubblicata sul BUR n. 11 del 6 febbraio 1997 o contenuti in successive disposizioni dettate dalla Regione e le prescrizioni di base permanenti stabilite dall'articolo 29 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR). Il comma 4 modifica parte del sopraccitato art.29 delle Norme Tecniche.

Con l'articolo 5 il Comune, al fine di evitare che le strade pubbliche o private di uso pubblico siano soggette ad allagamenti, con conseguente impedimento o pericolo alla circolazione stradale, alla mobilità ed all'incolumità pubblica, procede ad intimare ai proprietari o possessori frontisti l'esecuzione delle opere relative alla sistemazio-

ne dei fossi esistenti lungo le strade medesime.

Con l'articolo 6, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle proprietà pubbliche e private, si indicano tutti gli interventi ammissibili con procedura di urgenza. Detta procedura viene rilasciata dal Comune come regolamentata dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

L'articolo 7 stabilisce che non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione o manutenzione delle opere di cui all'articolo 1, eseguite direttamente dal Comune o da altri enti pubblici competenti in materia di sistemazioni idrauliche, o su loro prescrizione.

L'articolo 8 sancisce che i Comuni possono esercitare le funzioni di cui alla presente legge in forma associata; per i Comuni ricadenti nel territorio montano, l'esercizio associato spetta alle Comunità montane che a tal fine deve predisporre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni interessati contenente la durata almeno quinquennale, le forme di consultazione degli enti locali, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Con l'articolo 9 si vuole istituire il fondo regionale per le opere idrauliche a tutela delle persone e degli abitanti nei territori comunali. Detto fondo dovrà essere alimentato con risorse comunitarie, statali e regionali destinate al settore, ivi compresa quota delle risorse per la difesa del suolo, e da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro il 30 giugno di ogni anno stabilisce le modalità di riparto del fondo e le modalità di presentazione delle domande.

Ed infine l'articolo 10 detta le disposizioni finali e abroga la lettera b) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) e i commi 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo).

**Art. 1***(Attribuzione di funzioni ai Comuni)*

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni di progettazione, nuova realizzazione, gestione, sorveglianza e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa degli abitati e delle zone agricole contro le corrosioni di un corso d'acqua, classificate opere idrauliche di quinta categoria ai sensi dell'articolo 10 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie") e i relativi interventi di difesa del suolo e prevenzione dei rischi idrogeologici. Tali opere comprendono anche la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti, dei fossi e dei corsi d'acqua naturali o inalveati che interessano il territorio comunale, gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento o quanto altro abbisogni), nonché la manutenzione dei muri ad argine, dei parapetti e delle altre opere predisposte a difesa del territorio medesimo.

2. Le funzioni sono esercitate dai Comuni al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque ed evitare danni alle persone e alle proprietà pubbliche e private.

**Art. 2***(Concorso nelle spese)*

1. Le opere di cui all'articolo 1 sono eseguite e mantenute a cura del Comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo beneficio da parte dei proprietari e possessori interessati, secondo un piano di riparto approvato dal Comune e riscosso anche mediante ruoli ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).

2. La Regione concorre nelle spese per le opere di cui all'articolo 1, quando vi sia evidente sproporzione tra spesa occorrente e spese cui possono far fronte Comuni e proprietari o possessori interessati e soltanto se i Comuni abbiano destinato nel proprio bilancio per le suddette opere almeno una quota pari al 10 per cento dei proventi per i contributi di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

**Art. 3**

*(Piano comunale di riparto e individuazione dei benefici)*

1. Il piano comunale di riparto di cui all'articolo 2 disciplina le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici con le seguenti modalità e quote di spesa a carico dei privati.

2. Nella formazione del piano, il beneficio dei proprietari e possessori interessati è riferito alle azioni di progettazione, nuova realizzazione, gestione, sorveglianza e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee sotto il profilo idraulico.

3. Per la realizzazione di nuove opere, il beneficio dei proprietari e possessori consiste nell'incremento di valore fondiario o di reddito dovuto alle opere stesse, e la quota di spesa a carico dei proprietari e possessori è calcolata, per ciascuna zona omogenea, in rapporto alla differenza tra i valori fondiari o i redditi prima della realizzazione delle opere e quelli successivi alla realizzazione.

4. Per la manutenzione delle opere esistenti, il beneficio va considerato in relazione al danno che viene evitato agli immobili di una zona omogenea e al conseguente incremento del loro valore fondiario o del loro reddito. Il beneficio è calcolato sulla base di indici tecnici ed economici. Gli indici tecnici si riferiscono tanto al rischio idraulico cui sarebbero soggetti gli immobili in assenza della manutenzione, quanto al diverso comportamento idraulico dei suoli per le loro caratteristiche intrinseche. L'indice economico valuta la diversa entità del valore fondiario o del reddito degli immobili che, a parità di rischio idraulico e di comportamento dei suoli, viene tutelato dall'attività di manutenzione.

5. Il Comune riterrà comunque obbligati in solido il proprietario e il possessore dei terreni (affittuario, comodatario, usufruttuario, detentore di fatto o titolare di altra situazione giuridica che legittimi il possesso).

**Art. 4**

*(Modalità di realizzazione delle opere e modifica delle Norme tecniche di attuazione del PPAR)*

1. I progetti d'intervento riguardanti nuove opere di cui all'articolo 1 sui fiumi, i torrenti, fossi e corsi d'acqua naturali o inalveati:

- a) devono essere accompagnati dallo studio di compatibilità idraulica;
- b) devono evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- c) possono prevedere le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quo-

ta non superiore al piano di campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimento d'alveo. Le opere devono essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è consentita unicamente dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

2. E' vietata la tomlinatura dei corsi d'acqua, salvo che sia imposta da ragioni di pubblica incolumità.

3. Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono rispettare i "Criteri ed indirizzi per l'attuazione di interventi in ambito fluviale nel territorio della Regione Marche", di cui alla circolare regionale n. 1 del 23 gennaio 1997 o contenuti in successive disposizioni dettate dalla Regione e le prescrizioni di base permanenti stabilite dall'articolo 29 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) come modificato dal comma 4.

4. Nel citato articolo 29 delle Norme tecniche di attuazione del PPAR, le parole: "All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico" sono sostituite dalle seguenti: "All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e, purché non sia in pericolo l'incolumità delle persone o vi sia il rischio di gravi danni al territorio, senza alterare

l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico”.

#### **Art. 5**

*(Interventi per evitare l'allagamento delle strade)*

1. Al fine di evitare che le strade pubbliche o private di uso pubblico siano soggette ad allagamenti, con conseguente impedimento o pericolo alla circolazione stradale, alla mobilità ed all'incolumità pubblica, il Comune procede ad intimare ai proprietari o possessori frontisti l'esecuzione delle opere relative alla sistemazione dei fossi esistenti lungo le strade medesime.

2. Qualora uno dei frontisti non provveda entro il termine definito nell'intimazione, il Comune potrà provvedere all'esecuzione dei lavori d'ufficio, addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà interessata, applicando all'occorrenza il comma 5 dell'articolo 3.

#### **Art. 6**

*(Interventi ammissibili con procedure d'urgenza)*

1. È consentita l'effettuazione di tutti gli interventi di cui agli articoli 1 e 5 che rivestano carattere d'urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle proprietà pubbliche e private.

2. La valutazione delle condizioni di urgenza è fatta dal Comune che, in caso positivo, rilascia un'autorizzazione provvisoria. Nei casi di estrema urgenza che non ammettono indugi, l'autorizzazione provvisoria è rilasciata in sanatoria.

3. Il soggetto attuatore deve comunque richiedere il rilascio del provvedimento autorizzatorio definitivo entro trenta giorni dall'avvio dei lavori.

4. Gli interventi realizzati dal Comune o da altri enti pubblici competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti.

#### **Art. 7**

*(Esenzione dal pagamento di canoni)*

1. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione o manutenzione delle opere di cui all'articolo 1, eseguite direttamente dal Comune o da altri enti pubblici competenti in materia di sistemazioni idrauliche, o su loro prescrizione.

#### **Art. 8**

*(Esercizio associato delle funzioni)*

1. I Comuni possono esercitare le funzioni di

cui alla presente legge in forma associata; per i Comuni ricadenti nel territorio montano, l'esercizio associato spetta alle Comunità montane. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna Comunità montana predispone lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni interessati contenente la durata almeno quinquennale, le forme di consultazione degli enti locali, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

### **Art. 9**

*(Fondo regionale per le opere idrauliche comunali)*

1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2011, il fondo regionale per le opere idrauliche a tutela delle persone e degli abitati nei territori comunali e per la prevenzione dei rischi idrogeologici finalizzato agli interventi di cui alla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse comunitarie, statali e regionali destinate al settore, ivi compresa la quota delle risorse per la difesa del suolo, e da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. La Giunta regionale stabilisce anche le modalità di presentazione delle domande.

4. Il fondo è determinato annualmente, nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni comunitarie, statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.

### **Art. 10**

*(Disposizioni finali e abrogazioni)*

1. Sono escluse dalle funzioni affidate ai consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) le funzioni attribuite ai Comuni dall'articolo 1 della presente legge.

2. Sono abrogati:

- a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa);
- b) i commi 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo).